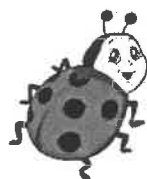


ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO

DENOMINATA

“Pianeta delle Coccinelle”



STATUTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI E GIARDINI CONDIVISI

Da iscrivere nella sezione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore

(RUNTS)

Indice

Titolo I - Costituzione

Art. 1 Denominazione, sede, durata

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o di "associazione di promozione sociale"

Art. 3 Scopi

Art. 4 Attività

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 Norme sull'ordinamento interno

Art. 6 Associati

Art. 7 Procedura di ammissione

Art. 8 Quote associative

Art. 9 Attività iniziali del Consiglio Direttivo

Art. 10 Aveni diritto

Titolo III - Organi sociali

Art.11 Organi dell'Associazione

Art.12 L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

Art.13 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

Art.14 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

Art.15 L'Assemblea degli associati: regole di voto

Art.16 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Art.17 Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Art.18 Competenze del Consiglio Direttivo

Art.19 Il Presidente: poteri e durata in carica

Art.20 Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione

Art.21 Presidente Onorario, Socio Onorario, Socio Benemerito e Socio sostenitore

Art.22 Collaboratori dell'Associazione

Art.23 Spese e rimborsi

Art.24 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Art.25 Responsabilità degli organi sociali

Titolo IV - I libri sociali

Art.26 Libri sociali e registri

Titolo V - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Art.28 Risorse economiche

Art.29 Bilancio o rendiconto di esercizio

Titolo VI - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art.31 Assicurazione

Art.32 Clausola Compromissoria

Titolo I - Costituzione

Art. 1 Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "PIANETA DELLE COCCINELLE", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di ROMA, in via del Pianeta Terra, 123. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di ROMA non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Roma, potrà istituire sezioni o sedi secondarie e ha durata illimitata. È disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti approvati secondo le norme statutarie.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "PIANETA DELLE COCCINELLE APS". oppure "PIANETA DELLE COCCINELLE Associazione Promozione Sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
 - b. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
 - c. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
 - d. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, turistiche nel campo sociale, culturale o religioso.
4. L'Associazione persegue tali attività con le seguenti finalità: realizzazione orti e giardini in aree pubbliche e private, in particolare in Via di Decima nel Municipio IX del Comune di Roma avente come obiettivo la solidarietà sociale da attuarsi attraverso l'integrazione e l'inclusione dei propri soci nella comunità e nel territorio attraverso la realizzazione di un progetto che tramite la coltivazione di orti contempli:
 - a) la creazione di momenti di socialità e di incontro per favorire l'integrazione di cittadini anziani o soli e la solidarietà tra le diverse generazioni assecondando la naturale voglia di verde;
 - b) sviluppare la resilienza della comunità, incrementando la sicurezza alimentare locale;
 - c) promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità del territorio;
 - d) promuovere buone pratiche di regolamentazione dell'uso e quindi del recupero delle risorse (suolo, acqua, energia) prevedendo strutture per la produzione di compost e di sistemi per l'irrigazione opportunamente progettati per il controllo idrico quali, a titolo semplificativo, l'uso dell'ala gocciolante per contenere l'impiego di acqua e la creazione di sistemi per il recupero e il riuso della stessa risorsa con collegamento di fontanelle/nasoni a serbatoio di accumulo per l'alimentazione del sistema di irrigazione;
 - h) escludere l'utilizzo di sementi OGM (Organismi Geneticamente Modificati) e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dalle coltivazioni di ortaggi e fiori da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno dell'area assegnata.

p) favorire il recupero delle tradizioni agricole locali e l'acquisizione di competenze attraverso la formazione nel settore, concependo l'Orto Urbano Comunitario come spazio di apprendimento e innovazione. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri. L'Associazione è organizzata, per il raggiungimento delle finalità sociali, in "Sezioni" tematiche, che possono dotarsi anche di un Regolamento interno proprio, nel rispetto del presente Statuto.

5. Concessione Area da parte di Roma Capitale

Il terreno situato tra via Malaga e via di Decima, chiamato Parco Malaga - Area 125, di circa mq. 25.000, ascrivito al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio viene concesso all'Associazione "Pianeta delle Coccinelle" allo scopo di creare una Comunità i cui membri prendono l'impegno di adottare pratiche sostenibili, nonché a farsene promotore presso altri cittadini. Catalizzatore di energie volte a favorire la comprensione delle problematiche ambientali e climatiche, gli associati hanno l'obbligo di realizzare uno spazio qualificato ed accessibile a tutti secondo il principio di Bene Comune strettamente legato al proprio territorio ed alla sua comunità che lo valorizza.

Gestito collettivamente, ha una varietà di funzioni legate al tempo libero, alle attività sociali, al benessere, all'educazione, all'inclusione e all'integrazione.

- l'Associazione sarà in massima parte costituita da cittadini residenti nel quartiere,
- l'area sarà costantemente presidiata contro utilizzi illeciti e monitorata a scopo di prevenzione antincendio;
- la notevole valenza sociale, educativa e comunitaria delle attività da svolgere dall'Associazione ne farà un centro di presidio speciale del territorio circostante;

Art. 4 - Attività

L'Associazione, costituita dai cittadini partecipanti che si sono resi disponibili per dare l'avvio ai lavori iniziali, provvede:

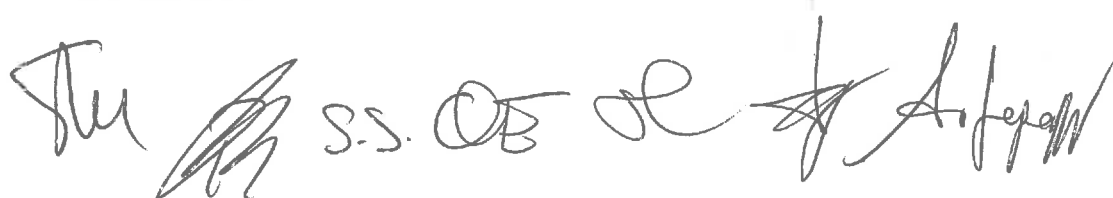
1. alla divulgazione del progetto dell'orto urbano, a raccogliere le adesioni dei cittadini residenti nel Municipio IX;
2. a suddividere in appezzamenti l'area assegnata la cui coltivazione, prevalentemente ortiva, viene affidata alla responsabilità dei singoli associati, compreso la realizzazione della recinzione dell'area e messa in sicurezza del terreno, all'apertura e alla chiusura giornaliera dei cancelli, alla manutenzione dell'area e alla sua bonifica.

L'Amministrazione Comunale è esclusa dalla responsabilità civile per qualsiasi danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'associazione concessionaria o ciascun singolo socio assegnatario possa subire e che sia imputabile esclusivamente a lui o al concessionario stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Stu', followed by a stylized signature, then the initials 'S.S.', 'OB', and 'de'. To the right of these is another signature, and finally, a large, bold signature that appears to be 'A. Ferrara'.

Art. 6 - Associati

- 1) Possono aderire tutte le persone che condividono gli scopi espressi nell'articolo precedente. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2) Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota annuale stabilita dal Consiglio stesso.
- 3) Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, ivi comprese le imprese sociali e le cooperative sociali a condizione che il loro numero non sia superiore al 20% (venti per cento) del numero dei Soci ordinari iscritti.
- 4) Gli enti giuridici ammessi sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo degli Enti stessi.
- 5) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'adesione avviene tramite: *Presentazione di domanda nella quale specificare:*
 - nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, e-mail del richiedente;
 - nomina di eventuali collaboratori del richiedente nella conduzione dell'orto.
- 6) Tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci: ordinari, sostenitori, onorari, benemeriti hanno uguale diritti e doveri. Diritto di voto in assemblea, eleggibilità cariche sociali, partecipazione alle decisioni.

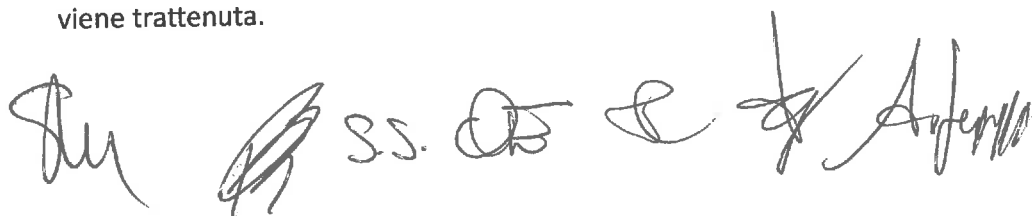
Art. 7 - Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'Associazione e per l'assegnazione di un lotto, le domande dei cittadini vanno presentate per iscritto direttamente al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

La domanda va compilata su apposito modulo prestampato, corredata dai documenti richiesti, nella quale devono essere specificati i dati personali e la propria condizione al fine della valutazione e attribuzione del punteggio. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

Art. 8 - Quote associative.

- 1) La quota associativa annuale per i Soci Ordinari/Assegnatari (a cui viene assegnato un orto) è stabilita in 180,00 (centottanta/00) euro e va versata sul conto corrente intestato all'Associazione all'atto dell'assegnazione dell'orto, entro e non oltre il termine del 31 gennaio di ogni anno per il rinnovo.
- 2) La quota associativa annuale per le Associazioni e soggetti privati previsto all'art. 6 comma 3, è stabilita in 280,00 (duecentottanta/00) euro e va versata sul conto corrente intestato all'associazione al momento dell'iscrizione, entro e non oltre il termine del 31 gennaio di ogni anno per il rinnovo.
- 3) Il Consiglio Direttivo può decidere di modificare le quote associative e tale decisione va ratificata dall'Assemblea dei Soci. Al fine di far partecipare tutti i soci alle spese iniziali d'impianto, potrà essere fissata una quota di iscrizione pari a € 280,00 (duecentottanta/00) euro "una tantum" **per le richieste successive all'avvio dell'orto.** Il versamento di tale quota può essere ammortizzabile in tre anni o frazione di anno ed in caso di recesso prima dell'ammortamento totale la differenza viene rimborsata, mentre in caso di revoca viene trattenuta.



La quota annuale invece non è rimborsabile.

Art. 9 – Attività iniziali del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, attraverso l'impegno di cittadini volontari e di associazioni attive nel quartiere, deve provvedere a far effettuare i lavori di sistemazione (sterramento, fornitura di nuova terra, recinzione, dotazione di impianto di irrigazione, perforazione di un pozzo, infrastrutture di raccolta delle acque piovane, ricovero attrezzi) delle aree comuni e delle aree da assegnare ai singoli associati.

In funzione delle caratteristiche del terreno concesso, il Consiglio Direttivo individua il numero ideale di appezzamenti in cui suddividere il terreno. Ferme restando le caratteristiche morfologiche del terreno, la dimensione media di ciascun appezzamento è stimata in circa 50 mq. per un numero complessivo di circa 120 aree coltivabili

Il Consiglio Direttivo, nella fase iniziale a seguito di una campagna di promozione presso i cittadini residenti nel Municipio IX, istituisce un sito web informativo allo scopo di raccogliere le richieste di assegnazione e fornire le necessarie informazioni.

Art. 10 – Avere diritto

Hanno diritto all'assegnazione degli orti tutti i residenti o domiciliati nel Comune di Roma che abbiano fatto domanda nei termini previsti e siano risultati in posizione utile nella graduatoria annuale di assegnazione.

Titolo III - Organi sociali

Art. 11- Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

A. l'Assemblea dei soci;

B. l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

C. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; (È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono 110.000,00 euro di attivo dello stato patrimoniale, 220.000,00 euro di entrate, 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale).

D. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. (Ex art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, è obbligatorio nominare l'organo di revisione nel momento in cui l'associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti 1.100.000 euro di attivo dello stato patrimoniale, 2.200.000 euro di entrate, 12 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale).

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è improntata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

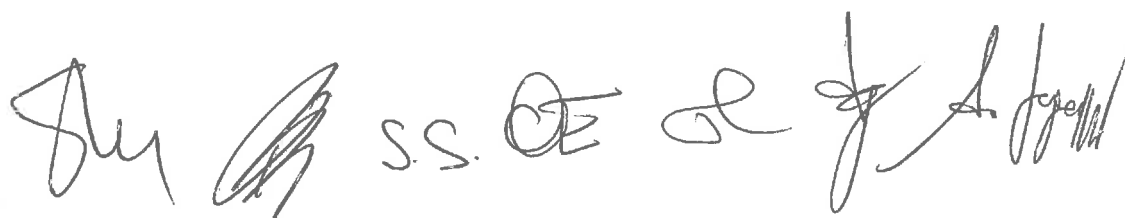
1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre deleghe per associato (Art. 24, c. 3 del codice del Terzo settore per Associazioni inferiori a 500 soci)

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

In entrambi i casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei



termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per email agli associati almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio o rendiconto di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; nel caso entrate o ricavi annui superiori a un milione di euro
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h. approvare o modificare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

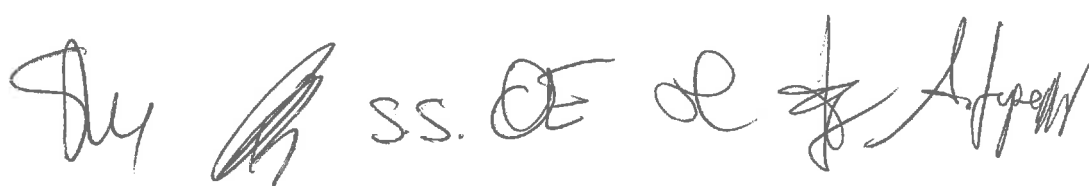
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. Compito dell'Assemblea straordinaria è:

- A. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- B. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'SS.', followed by several other initials and a larger signature on the right.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (**tre quarti**) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno **1/10 (un decimo)** dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto Costitutivo e possono variare a seguito della prima Assemblea generale.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento, di voto.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a. redigere il bilancio o rendiconto di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. redigere l'eventuale bilancio o rendiconto sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

 SS.    

- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni, adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione

1. **Vice Presidente:** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. **Segretario:** si occupa di curare e sviluppare i servizi generali, rispondendo alle esigenze di tipo gestionale delle attività sociali. Fornisce inoltre un supporto diretto al Presidente e al Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle funzioni di pianificazione e coordinamento operativo. In particolare:
- a. cura i rapporti con i soci;
 - b. mantiene aggiornato il calendario delle attività e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c. gestisce gli archivi sociali;
2. **Tesoriere:** con compiti di gestione dei flussi di cassa e monitoraggio dell'andamento della gestione economica, in particolare:
- a. pubblica annualmente il rendiconto della gestione
 - b. pubblica il Bilancio o il rendiconto preventivo stabilito dal Consiglio Direttivo e/o in base a proposte dei Soci.
 - c. conserva la documentazione attestante le spese sostenute

d. previa richiesta scritta al Segretario mette a disposizione di ogni Socio che ne faccia richiesta tale documentazione.

3. Consiglieri: con compiti di gestione e manutenzione in particolare:

- a. Controllo degli impianti, attrezzature e servizi generali del terreno affidato per l'Orto Urbano.
- b. Coordinamento delle iniziative associative;
- c. Gestione e implementazione sito web

Art. 21 – Presidente Onorario, Socio Onorario, Socio sostenitore, Socio Benemerito

1. Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata/ratificata dall'Assemblea degli associati. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, e non è gravata da alcun onere istituzionale inerente alla funzione presidenziale, che spetta invece in forma sostanziale al Presidente dell'Associazione. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Socio Onorario

Possono essere associati coloro che per particolari meriti sono proclamati tali dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari prendono parte all'attività dell'associazione con diritto di voto e possono ricoprire cariche nell'associazione stessa.

3. Socio Sostenitore

Vengono iscritti all'associazione come Socio Sostenitore tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che sostengono e credono nelle stesse finalità dell'associazione. Pur non essendo assegnatari di un orto, possono usufruire di tutti i servizi e i vantaggi offerti dalla Associazione ed offrono le loro prestazioni a tutti gli associati gratuitamente. Versano una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e possono partecipare a tutte le iniziative sociali, aventi diritto di voto in assemblea e ricoprire cariche.

4. Socio Benemerito/Sponsor

Il Socio benemerito viene nominato dal Consiglio Direttivo e si distingue per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa e ne ha sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

Art. 22 – Collaboratori dell'Associazione

L'Associazione su impulso del Consiglio Direttivo, potrà avvalersi, ai fini del raggiungimento dei propri scopi associativi, di collaboratori esterni. Le norme e le indicazioni relative alla gestione, all'organizzazione, alla formazione e al trattamento di tali collaboratori sono demandate ai contratti che saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 23 – Spese e rimborsi

Le spese vive purché autorizzate dal Consiglio Direttivo e strettamente pertinenti all'attività istituzionale, vengono rimborsate contro idonea documentazione.

Gli acquisti per conto dell'Associazione vengono regolati con fattura con IVA intestata alla Associazione, ovvero contro nota spese con ritenuta d'acconto.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute dal socio su mandato del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle attività associative. Il rimborso è determinato unicamente in relazione alle spese effettivamente sostenute e attestate da giustificativo fiscale o ricevuta, ovvero, nel caso di percorrenze chilometriche, alle tabelle di calcolo dei costi chilometrici resi pubblici sul proprio sito internet dall'Automobile Club d'Italia. La Tesoreria dell'Associazione provvede alla corresponsione del rimborso dopo le opportune verifiche di conformità dei giustificativi e della inerenza, correttezza e congruità delle spese sostenute all'attività svolta. Il Consiglio Direttivo vigila sul contenimento delle spese, elemento essenziale per una equilibrata gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 24 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7c.5 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, ed i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo IV - I libri sociali

Art. 26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - A) il libro degli associati;
 - B) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - C) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo V - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

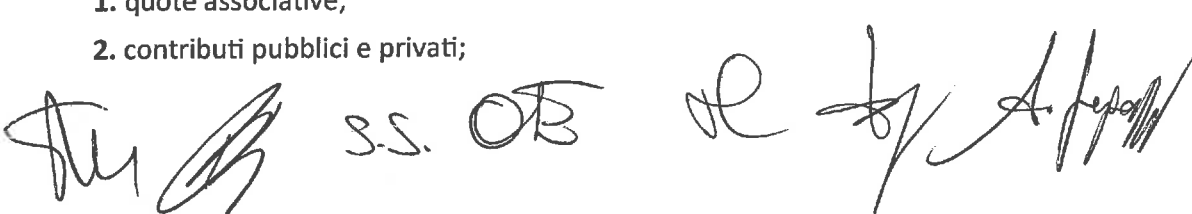
Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;

 S.S. OB

3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio o rendiconto di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o rendiconto di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio o rendiconto di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio o rendiconto di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione **negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata** per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 31 – Assicurazione

L'Associazione assicura contro gli infortuni i Soci che prestano attività di volontariato abituale o frequente per conto dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile nei confronti dei terzi per gli eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività stessa.

I Soci sono tenuti a segnalare al Consiglio Direttivo ogni situazione o evento che possa dar luogo a richieste di risarcimento all'Associazione.

Art. 32 - Clausola compromissoria

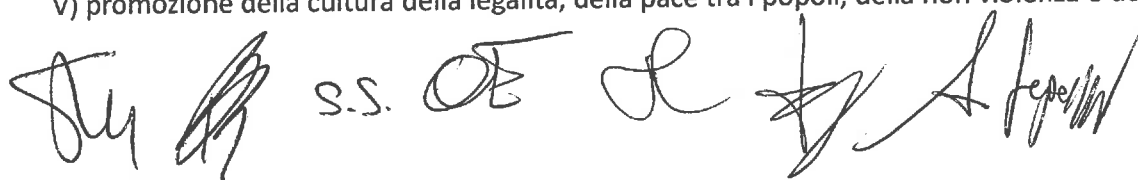
La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 33 - Attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lett. F, T, V; del D.lgs. 117/2017

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

 S.S.     

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. BALZANO PAOLO

Paolo Balzano

2. CAMPOBASSO PAOLA

Paola Campobasso

3. EGIDI ANGELA

Angela Egidi

4. GALANTI FABRIZIO

Fabrizio Galanti

5. SANTI SILVIA

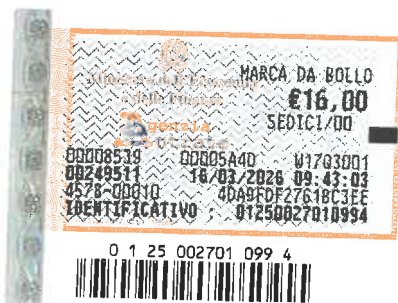
Silvia Santi

6. SEGAZZI ADRIANA

Adriana Segazzi

7. SINISI ROSA

Rosa Sinisi



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II
DI ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 5 - Via Torrino
Registrato in data 16/3/26. Serie 3 di n. 52
Versato € 20,00 (Euro) decimo 1100

IL DIRETTORE
[Firma]